

STATUTO

Art . 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata
"FONDAZIONE GIOVANI LEONI ETS"

Art. 2 - Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Comune di Mirano (VE).
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art . 3 - Finalità perseguite, scopo e attività istituzionali

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e filantropica.

La Fondazione ha per esclusivo scopo:

* l'assistenza sociale e socio-sanitaria a beneficio di soggetti in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, di difficoltà economico-familiari, di emarginazione sociale;

* la beneficenza a favore di soggetti in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, di difficoltà economico-familiari, di emarginazione sociale;

* l'assistenza sanitaria a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

* l'istruzione e la formazione a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

* la promozione della cultura e dell'arte a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

* la promozione della cultura e dell'arte, la tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico per le quali siano riconosciuti apporto economici da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato;

* la ricerca scientifica di particolare interesse sociale avente ad oggetto la prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano la prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali forme di emarginazione sociale; il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari; la riduzione di consumi energetici; lo smaltimento dei rifiuti.

La Fondazione, sempre funzionalmente al suo scopo, e senza che tali attività diventino prevalenti rispetto a quelle istituzionali, potrà promuovere:

- rapporti con le altre associazioni, istituzioni pubbliche e private;

- scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra incontro ritenuta utile per realizzare le finalità della Fon-

dazione; manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse di carattere generale.

Al fine della realizzazione delle sue attività e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio, purché a favore di soggetti in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, di difficoltà economico-familiari, di emarginazione sociale;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, finalizzata alla preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento alle finalità istituzionali.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso l'accettazione di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, D. Lgs n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei casi di interventi in materia culturale, artistica e paesaggi-

stica, la funzione di tutela del patrimonio culturale è demandata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mentre la Fondazione garantisce la conservazione di detto patrimonio, mediante la realizzazione di opere di valorizzazione e/o conservazione dei beni artistici, paesaggistici e architettonici.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art . 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita dal presente Statuto all'art. 3), ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di componenti della fondazione, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-

nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art . 5 - Bilancio

L'esercizio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di amministrazione stesso.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'organo amministrativo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Oltre alle scritture sopra descritte, la Fondazione terrà nei modi e nelle forme prescritte dalla legge i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017 cui si rinvia.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio sindacale o Revisore Unico.

Il Presidente della Fondazione presiede altresì il Consiglio di Amministrazione.

Art . 7 - Nomina Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto complessivamente da un numero da 3 (tre) a 7 (sette) membri e partecipato di diritto dai soci fondatori.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati dai soci fondatori anche tra i non soci. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Generale.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni, in caso di incapacità, impossibilità, incompatibilità, dimissioni o decadenza di uno o più dei suoi membri gli altri membri superstiti, se in maggioranza, provvederanno alla sostituzione per cooptazione, diversamente provvederanno alla nomina i soci fondatori; i nuovi membri del Consiglio cesseranno dalla carica alla scadenza originaria dell'organo.

Almeno tre mesi prima della scadenza del termine quinquennale i soci fondatori dovranno provvedere alla conferma o nomina dei membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione; qualora i soci fondatori non possano più procedere alla nomina, la stessa verrà effettuata in loro vece dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione avrà sede la società.

Art . 8 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, in tale ultimo caso il Presidente deve provvedere entro dieci giorni alla convocazione, in mancanza il Consiglieri potranno convocare direttamente il Consiglio.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax o telegramma o e-mail entro il giorno precedente.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora, nonché le materie da trattare.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei

due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.
I quorum ut supra stabiliti si applicano sia nelle sedute ordinarie che in quelle straordinarie.
Il Consiglio può conferire incarichi su materie certe e per periodi prestabiliti, rinnovabili nel tempo.

Art . 9 - Competenze

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore sociale;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le modifiche statutarie;
- m) le deliberazioni sullo scioglimento della Fondazione nelle ipotesi previste dal presente statuto.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo dieci riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 - Organo di controllo

Il consiglio di amministrazione nomina obbligatoriamente un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione può essere deciso dai soci fondatori con il voto unanime.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al pre-

detto ufficio deve essere inoltrata, dalla Fondazione, con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 82/2005 entro 30 (trenta) giorni.

Art. 14 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) e, per quanto riguarda quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.